

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO

Provincia di Sondrio

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del reg. Delib.

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

L'anno **duemilatredici**, addì **ventitre**, del mese di **aprile**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sede di PALAZZO VIA VANONI N. 11/B

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
FRANCHETTI MASSIMILIANO	SINDACO	X	
GIANA MICHELA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
FRANCHETTI PAOLO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
PIATTA GIOVANNA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
TOGNINI LORETTA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
TRABUCCHI LUCA	CONSIGLIERE COMUNALE		X
MORELLA DARIO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
GIANA DANIELE	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
BONOMI SIMONA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
BOTTERINI de PELOSI MAURIZIO	CONSIGLIERE COMUNALE		X
LUCINI STEFANIA	CONSIGLIERE COMUNALE		X
VANETTI ENRICO ALFONSO	CONSIGLIERE COMUNALE		X
MOTTINI SILVANO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
Totale		9	4

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente verbale.

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO, nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il **Sindaco** introduce l'argomento iscritto al punto n. 5 dell'ordine del giorno e passa la parola all'Assessore Signora Giana Michela che illustra nel dettaglio le modifiche che vengono proposte, evidenziando in modo particolare quella relativa all'assimilazione all'abitazione principale degli immobili di coloro che sono iscritti all'A.I.R.E. limitatamente alle ipotesi in cui il coniuge e/o i figli abitino realmente nell'abitazione interessata.

Il Sindaco precisa che la casistica è alquanto limitata.

Non essendovi discussione viene adottata la seguente deliberazione:

Premesso che:

con precedente deliberazione consiliare n 26 in data 08.08.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) composto da n. 11 articoli;

l'art. 2 assimila all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, e pertanto a tali immobili si applica l'aliquota ridotta e la relativa detrazione;

Considerato che non è stata prevista alcun'altra assimilazione;

Ritenuto di proporre una modifica all'articolo anzidetto per estendere la fattispecie dell'assimilazione all'abitazione principale, ai fini I.M.U., anche agli immobili posseduti da soggetti iscritti all'A.I.R.E. a condizione che il coniuge e/o i figli abbiano la residenza in Comune di Castione Andevenno;

Visto il nuovo articolo come di seguito trascritto:

Art. 2 – Assimilazione all'abitazione principale

Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Altresì si considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da soggetti iscritti all'A.I.R.E. purchè il coniuge e/o i figli siano residenti in questo Comune ed abitino nell'unità immobiliare considerata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Ritenuto altresì di cancellare dal Regolamento avanti citato gli artt. 7 e 10 in quanto le disposizioni ivi contenute sono state modificate dal legislatore che ha puntualmente disciplinato le fattispecie;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile di Area Tributi;

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 9 Consiglieri presenti

DELIBERA

1) Di espressamente approvare le motivazioni di fatto e di diritto esposte in preambolo e costituenti il fondamento della presente deliberazione.

2) Di approvare la modifica all'art. 2 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) composto da n. 9 articoli, come di seguito riportato:

Art. 2 – Assimilazione all'abitazione principale

Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Altresì si considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da soggetti iscritti all'A.I.R.E. purchè il coniuge e/o i figli siano residenti in questo Comune ed abitino nell'unità immobiliare considerata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

3) Di eliminare gli artt. 7 e 10 per le motivazioni avanti citate.

4) Di dare atto che il nuovo Regolamento nel testo che si allega entra in vigore dall'1.1.2013.

5) Di demandare al Responsabile di Area Tributi l'onere di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze con le modalità stabilite dal Ministero.

6) Di pubblicare il Regolamento modificato con la presente deliberazione sul sito Web del Comune, ai fini dell'accessibilità di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
(MASSIMILIANO FRANCHETTI)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA RINA CERRI)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 08 MAG. 2013 al 23 MAG. 2013

Dalla Residenza municipale, addì 08 MAG. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA RINA CERRI)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000)
- Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 267/2000)

Castione Andevenno, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA RINA CERRI)

Allegato alla
deliberazione C.C.
n. 12 del 23.4.2013

Comune di Castione Andevenno
Provincia di Sondrio

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA ART.2 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Relazione dell'Ufficio proponente:

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Responsabile del servizio Tributi: Bricalli Chiara

Parere favorevole alla proposta



Parere contrario alla proposta



Note

Li, 15.4.2013



Il Responsabile del servizio Tributi
Bricalli Chiara

Chiara Bricalli

ALLEGATO ALLA
DELIBERA *C.C.*
N. *121* DEL
23 APR. 2013



COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO
Provincia di Sondrio

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)**

INDICE

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Assimilazione all'abitazione principale
Art. 3	Pertinenze dell'abitazione principale
Art. 4	Base imponibile delle aree fabbricabili
Art. 5	Base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
Art. 6	Esenzioni
Art. 7	Versamenti ed interessi
Art. 8	Rimborsi e compensazione
Art. 9	Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) istituita in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, dall'articolo 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con L. 22/12/2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Assimilazione all'abitazione principale

1. Ai fini dell'imposta municipale propria, si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Altresì si considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da soggetti iscritti all'A.I.R.E. purchè il coniuge e/o i figli siano residenti in questo Comune ed abitino nell'unità immobiliare considerata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 3 - Pertinenze dell'abitazione principale

1. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, a condizione che le stesse siano possedute e utilizzate direttamente da chi possiede e utilizza l'abitazione principale.
2. In caso di più pertinenze per la stessa categoria catastale, viene considerata quella ubicata nello stesso edificio dell'abitazione principale e costruita contestualmente all'abitazione principale o acquistata con il medesimo atto di compravendita o, in caso contrario, con atto successivo, purchè sia stata vincolata all'unità immobiliare principale ed abbia beneficiato delle agevolazioni per la prima casa.

Art. 4 - Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzate a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione degli organi superiori e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del D. Lgs. n. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione

ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 5 - Base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Al fine del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, dovranno essere accertate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, previa istanza del soggetto passivo d'imposta, con riferimento allo stato di conservazione:
 - a) delle strutture verticali, in particolare la presenza di lesioni in parete, d'angolo, nelle fondazioni o diffuse, che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo;
 - b) delle strutture orizzontali, come i solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi;
 - c) della copertura;
 - d) delle scale.
3. Il fabbricato non deve essere utilizzato né come abitazione né con altra destinazione (magazzino, deposito, stalla ecc.).
4. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, luce, gas, fognatura ecc.

Art. 6 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
 - i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge n. 133/94, in quanto il Comune di Castione Andevenno è classificato tra i comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;
 - i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27/12/1977, n. 984, in quanto il Comune di Castione Andevenno è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14/06/1993.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Art. 7 - Versamenti ed interessi

1. L'imposta non è versata qualora di importo inferiore a € 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Sulle somme dovute per imposta non versate alla prescritta scadenza, si applicano gli interessi al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché l'imposta sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

5. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata.

Art. 8 – Rimborsi e compensazione

1. Non si dà luogo al rimborso di importi pari o inferiori al versamento minimo disciplinato dal precedente art. 8 comma 1.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso, a titolo di imposta municipale propria.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.